



**STATUTO
della
FEDERVITI
SEZIONE
DI LUGANO**

Art. 14

Commissione di revisione:

Si compone di due membri e di un supplente

Ogni membro rimane in carica per due anni. Di regola il supplente diventa

dei conti l'anno successivo, per cui l'Assemblea nomina ogni anno un nuovo supplente

I revisori dei conti, previa convocazione del segretario, controllano la gestione ed i conti annuali presentando rapporto scritto all'Assemblea generale.

Finanziamento

Art. 15

La cassa sociale è alimentata dalle tasse dei soci e da eventuali contributi volontari, donazioni o sussidi.

Art. 16

L'esercizio amministrativo annuale corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Gli impegni finanziari della sezione sono coperti con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 18

Le riscossioni ed i pagamenti si effettuano, di regola, tramite il conto corrente postale.

Art. 19

Per quanto non contemplato nel presente, fa stato lo statuto della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana e le disposizioni del CCS.

Il presente statuto modificato è stato approvato dall'assemblea generale il 14 marzo 2014.

Per l'Assemblea:

il Presidente: Cesare Ruggia

la Segretaria: Stefania Serranti

Ratificato dalla Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana il 5 aprile 2014.

Per la Federazione:

il Presidente: Giuliano Maddalena

la Segretaria: Laura Spina

Denominazione – Sede – Scopi

Art. 1

Fra i viticoltori del distretto di Lugano è costituita una Associazione denominata *FEDERVITI SEZIONE DI LUGANO*, ai sensi degli art. 4 e 5 dello Statuto della Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana, di cui la sezione è affiliata.

Art. 2

La durata dell'associazione, nata nel 1949, è illimitata.

Art. 3

La sede dell'associazione è nel comune di Bioggio.

Art. 4

Scopo dell'associazione è quello di promuovere nel distretto di Lugano tutte le attività volte a favorire l'incremento della viticoltura ed il benessere dei viticoltori conformemente alle direttive ed ai programmi della Federviti della Svizzera Italiana.

Soci

Art. 5

Tutti i viticoltori e simpatizzanti possono far parte della sezione mediante pagamento della tassa sociale annuale.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6

I membri della sezione perdono la qualità di socio per dimissione o per esclusione.

L'esclusione è automatica quando un socio, previo richiamo, non paga la tassa sociale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Organi della Sezione:

Art. 7

Gli organi della sezione sono:

1. L'Assemblea generale dei soci
2. Il Comitato sezionale
3. La Commissione di revisione

Assemblea.

Art. 8

L'Assemblea generale:

- a) È la riunione di tutti i soci in regola con il pagamento della tassa.
- b) Si tiene, su convocazione del Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno. La convocazione sarà diramata con almeno dieci giorni di anticipo e dovrà contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo di riunione e dell'orario.
- c) Si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
- d) È presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale designa in apertura due scrutatori e propone il metodo di votazione.
- e) Delibera a maggioranza (metà più uno). In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
- f) Per le decisioni relative alle lett. b) e f) dell'art. 9 seguente occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate a giudizio del Comitato oppure dietro richiesta scritta motivata al Comitato, con la firma autentica e leggibile di almeno un quinto dei soci attivi.

Art. 9

Competono all'Assemblea generale:

- a) La nomina del Comitato sezionale, del Presidente dell'Associazione, della commissione di revisione e dei Delegati all'Assemblea della Federviti Svizzera Italiana.
- b) L'approvazione dello statuto e delle sue modifiche.
- c) L'approvazione del consuntivo e del programma delle attività annuali.
- d) L'ammontare della tassa sociale annuale.
- e) La decisione sui ricorsi dei soci e sulle proposte (iniziative) da questi presentate in forma scritta e motivata al Comitato almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.
- f) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Comitato sezionale:

Art. 10

Il Comitato si compone di almeno 5 membri e rimane in carica quattro anni.

I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Esso nomina tra i suoi membri un vicepresidente ed il segretario-cassiere che può anche non far parte del Comitato.

Può nominare, scegliendo tra i suoi membri o fuori di essa, delegazioni e commissioni speciali per lo studio e la trattazione di oggetti aventi particolare importanza.

Art. 11

Il comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed impegna la stessa con la firma del Presidente e del segretario.

- Cura l'incremento della sezione e organizza tutte quelle azioni che riterrà più idonee per la formazione vitivinicola dei soci.
- Convoca l'Assemblea generale e le Assemblee straordinarie e ne applica le decisioni.
- Fissa le retribuzioni, le indennità e le diarie dei suoi membri, del segretario-cassiere, degli esperti, degli istruttori, nonché dei membri delle commissioni o delegazioni speciali.
- Ordina gli incassi ed i pagamenti ordinari.
- Effettua spese straordinarie superiori a FR. 5'000.— solo con l'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato decide validamente quando è presente la metà più uno dei suoi membri.

In parità di voti decide quello del Presidente.

Art. 12

Il Presidente:

- Ordina le sedute del Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
- Adotta le decisioni aventi carattere di urgenza, riferendone poi alla prossima seduta del Comitato.
- Firma, con il segretario, i verbali e gli atti che impegnano la Sezione.
- È supplito dal vicepresidente in caso di assenza prolungata.

Art. 13

Il segretario-cassiere:

- Tiene i verbali, compila i rapporti e le corrispondenze e dirama le convocazioni.
- Redige ed aggiorna l'elenco dei soci.
- Firma individualmente gli assegni del conto corrente postale, riscuote le tasse e le entrate in genere, tiene la contabilità e redige il rendiconto annuale.
- È responsabile dell'archivio sociale.